

Domanda di rateazione entro il 31 luglio per i soggetti decaduti dai "vecchi" piani di dilazione

Numero : **48/2015**
Gruppo : **RISCOSSIONE**
Oggetto : **RATEAZIONE CARTELLE**
Norme e prassi : ART. 10 COMMA 12-QUINQUIES D.L. 192/2014 CONV. IN L. 11/2015; ART. 11-BIS D.L. 66/2014, COMUNICATO STAMPA EQUITALIA DEL 3.3.2015; NOSTRA CDG N. 46/2015.

Sintesi

I contribuenti che sono decaduti da un piano di rateazione, concesso ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, potranno chiederne la riammissione (per un massimo di 72 rate) presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2015.

La nuova rateazione non sarà prorogabile e il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, costituirà causa di decadenza.

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet il fac-simile del modello d'istanza, che va presentato **tramite raccomandata A/R o a mano** presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell'atto inviato da Equitalia.

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. LA RATEIZZAZIONE, UN BREVE RIEPILOGO
3. LA RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE PER I "VECCHI" PIANI

Premessa

Entro il **31 luglio 2015** i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione dei debiti tributari entro il 31.12.2014, potranno chiedere un **nuovo piano rateale**.

La possibilità è stata prevista con il Decreto Milleproroghe (art. 10-quinquies D.L. 192/2014), ed Equitalia ha già reso disponibile sul suo sito internet, - sezione *Modulistica*- *Rateazione* - *Rateazione decaduta* - [il modello per farne richiesta](#).

La riapertura delle rateizzazioni era stata già concessa l'estate scorsa per i contribuenti decaduti entro il 22.06.2013 ([si veda nostra CdG n. 139/2014](#)), a condizione che la domanda fosse presentata entro il 31.07.2014. Ora il decreto Milleproroghe ha differito tali termini al 31.12.2014 (termine di decadenza) e al 31.07.2015 (termine di presentazione della domanda).

**Richiesta di riammissione
alla rateazione**

Entro il 31 luglio 2015

**La rateizzazione,
un breve riepilogo**

La disposizione di legge che regola la **dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo** è l'**art. 19 del D.P.R. n. 602/1973**.

Tale norma ha subito un'**importante modifica dal Decreto del fare** (D.L. n. 69/2013), dal c.d. Decreto Renzi (D.L. 66/2014) e più recentemente dal Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014).

Esistono **due tipologie di rateizzazioni**:

- ♦ **una ordinaria**, fino a un massimo di **72 rate mensili** (6 anni);
- ♦ una **straordinaria** fino a un massimo di **120 rate mensili** (10 anni), **nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica.

La modalità di richiesta è diversa a seconda dell'importo del debito:

- ♦ **fino a 50.000 €** basta una **domanda semplice**, e si accede automaticamente alla **rateazione ordinaria**;
- ♦ **per importi superiori a 50.000 €** bisogna presentare **ulteriore documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa**.

Per ottenere la rateazione straordinaria di 120 rate occorre attestare, con istanza motivata, che la situazione di difficoltà sia legata alla congiuntura economica e che sia estranea alla propria responsabilità.

Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la **documentazione che prova** il rispetto dei due seguenti requisiti:

- ◆ **accertata impossibilità di eseguire il pagamento** del credito tributario secondo un piano ordinario;
- ◆ **solvibilità** dello stesso debitore **in relazione al piano di rateazione concedibile**.
In particolare, **la rateazione straordinaria fino a 120 rate è concessa:**
- ◆ alle **persone fisiche** ed alle **imprese individuali con regimi fiscali semplificati** (ad esempio, imprese in contabilità semplificata, contribuenti minimi, contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive), se **l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente**. A tal fine, il richiedente dovrà presentare, in allegato all'istanza, la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, dal quale risulta l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR);
- ◆ ai **soggetti diversi dai precedenti** (quindi, ad esempio, imprese individuali in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali), **se contemporaneamente:**
 - ✓ **l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione** desumibile dal Conto economico (ai sensi dell'art. 2425, nn. 1), 3) e 5), del codice civile) e **rapportato su base mensile;**
 - ✓ **l'indice di liquidità** [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] **è compreso tra 0,50 ed 1.**

A tal fine, il debitore dovrà allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

L'importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.

I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.

In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà, che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, **il contribuente può chiedere a Equitalia (una sola volta) la proroga del precedente piano di rateazione.**

In particolare, **se in precedenza** ha richiesto e ottenuto un **piano di rateazione ordinario** (massimo di 72 rate), all'atto della **richiesta di proroga** può **alternativamente:**

- ◆ chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate**, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- ◆ chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Analogamente, **se in precedenza** ha richiesto e ottenuto un **piano di rateazione straordinario** (fino a 120 rate), all'atto della **richiesta di proroga**

può **alternativamente**:

- ♦ chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate**, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- ♦ chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di **mancato pagamento di otto rate anche non consecutive** (termine così modificato dal decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare", in quanto prima la decadenza scattava per il mancato pagamento di due rate consecutive).

LE POSSIBILITÀ DI DILAZIONE PER IL CONTRIBUENTE			
Un contribuente può chiedere, alternativamente:			
PIANO DI RATEAZIONE "ORDINARIO": max 72 rate mensili,		PIANO DI RATEAZIONE "STRAORDINARIO": max 120 rate mensili,	
(Temporanea situazione di obiettiva difficoltà)		(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)	
Dopo, può chiedere una PROROGA:			
PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA ORDINARIO": + max 72 rate mensili	PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA STRAORDINARIO": max 120 rate mensili	PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA ORDINARIO": + max 72 rate mensili	PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA STRAORDINARIO": max 120 rate mensili
(Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà)	(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)	(Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà)	(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)

La riammissione alla rateizzazione per i "vecchi" piani

Come anticipato nella premessa, per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro il 31.12.2014, è possibile richiedere la "**riammissione**" alla **rateazione** presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2015.

L'**istanza** va presentata utilizzando il **nuovo modello** reso disponibile da Equitalia sul proprio sito internet, **tramite raccomandata A/R o a mano** presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell'atto inviato da Equitalia.

La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate. Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare i 6 anni (72 rate). **La nuova rateazione non è prorogabile**, al contrario di quelle ordinarie, **e decade** a seguito del **mancato pagamento** da parte del contribuente **di 2 rate** (anche non consecutive).

A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione **non possono essere avviate nuove azioni esecutive.**

Rispetto alla riammissione alla rateazione concessa l'estate scorsa, quella in scadenza il prossimo 31 luglio prevede un limite in più per i creditori della P.A. Si ricorda che gli enti pubblici prima di procedere al pagamento di somme superiori a 10.000 Euro, devono verificare se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di pagamento di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis D.p.r. 602/1973). In caso di esito positivo l'ente non deve procedere al pagamento, e deve segnalare la circostanza ad Equitalia, che attiverà la procedura di riscossione. Nel caso in cui pervenga questo tipo di segnalazione ad Equitalia, e se sia stata fatta richiesta di rateazione, la stessa non potrà essere concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto di segnalazione.

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DA CUI SI E' DECADUTI:	
CHI PUÒ USUFRUIRNE	I debitori decaduti entro il 31.12.2014 da precedenti rateazioni.
COME ACCEDERE ALLA NUOVA RIAMMISSIONE	Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 31.07.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia.
REGOLE	La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

Si propone di seguito il **fac-simile dell'istanza di Equitalia da compilare** e presentare:

Ad Equitalia
Sportello di

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11-bis DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014
(così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 - conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)

Il/La sottoscritto/a nato/a
(Prov.....) il..... codice fiscale
residente in (Prov.....)
indirizzo C.A.P.....
telefono..... fax e-mail/PEC.....

- ☐ in proprio
☐ in qualità di rappresentante legale della/o
☐ in qualità di titolare della ditta individuale

..... codice fiscale/p.iva
con sede legale in (Prov.....)
indirizzo C.A.P.....
telefono fax email

visto l'articolo 11-bis del decreto legge n. 66 del 2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 - conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192) secondo il quale:

"1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;*
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

3. (omissis)"

DICHIARA

di essere decaduto dal beneficio della rateazione, entro la data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla/e seguente/i/ cartella/e di pagamento, avviso/i di accertamento esecutivo/i emesso/i dall'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, ovvero avviso/i di addebito emesso/i dall'INPS:

n. n. n.
 n. n. n.
 n. n. n.

- di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182 bis R.D. n. 267/1942 – "legge fallimentare") o presentato una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – "legge fallimentare").

e CHIEDE

la concessione di un nuovo piano di rateazione, in n. rate mensili.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

indirizzo Città
 (Prov.) C.A.P. telefono fax
 e-mail

☐ Chiede che ogni comunicazione venga effettuata preferibilmente presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni successive⁽¹⁾ e riconosce che Equitalia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto.

(1) Attenzione: eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato alla presente istanza.

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia al trattamento dei propri dati contenuti nell'istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data Firma



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.